



Cass. S.U. 8.10.2002, n. 14381 e Cass. 20.11.2001, n. 14596) non potendosi equiparare la disdetta per scadenza del termine al licenziamento in senso proprio.;

La comunicazione inviata dalla parte datoriale e prodotta in giudizio costituisce pacificamente il solo avvertimento che alla data indicata sarebbe scaduto il termine precedentemente pattuito con la conferma che, da quella specifica data, il rapporto sarebbe cessato.

Come ha correttamente osservato la Corte di Cassazione *“nell'ipotesi di scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato, e di comunicazione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, della conseguente disdetta, non sono applicabili ne' la norma di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ne' quella di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ancorche' la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia egualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora cio' gli venga negato. Infatti, mentre la tutela prevista dall'art. 18 cit. attiene ad una fattispecie tipica, disciplinata dal legislatore con riferimento al recesso del datore di lavoro, e presuppone l'esercizio della relativa facolta' con una manifestazione unilaterale di volonta' di determinare l'estinzione del rapporto, una simile manifestazione non e' configurabile nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, ...”* (cfr. Cass. S.U. 8.10.2002, n. 14381 e Cass. 20.11.2001, n. 14596);

Poste queste premesse ritiene questo giudice come la presente controversia non rientri tra quelle di cui all'art. 1 comma 47 della Legge n. 92/2012.

Ugualmente essere disattesa la richiesta svolta dalla difesa di parte ricorrente di mutamento del rito con riferimento all'art. 4 comma 3 del L. L.vo n. 150/2011.

Com'è stato correttamente osservato la norma richiamata non può assumere il contenuto la portata di *norma generale* per il mutamento del rito e che neppure tale norma sia suscettibile di una interpretazione analogica.

Il D. L.vo n. 150/2011 ha infatti quale ambito di applicazione la riduzione dei diritti speciali espressamente previsti dal quadro normativo e sistematico di riferimento e non è suscettibile di interpretazione ulteriore ed estensiva con riferimento a riti estranei rispetto all'ambito specifico nel quale lo stesso decreto legislativo si colloca.

Il dato letterale ed in particolare quanto previsto dall'art. 4 **“1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.**

**3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria”** depone nel senso che l'ambito di applicazione della stessa norma possa essere riferito solo alle fattispecie espressamente menzionate nel medesimo provvedimento, tra le quali pacificamente non rientra il c.d. "rito Fornero".

Il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile.

Alla evidente improcedibilità della domanda, circostanza che non poteva essere ignota al ricorrente alla luce del contesto lavorativo in cui si è svolto il rapporto, alla luce della posizione giurisprudenziale da ritenersi ormai cristallizzata in punto di non assimilabilità del licenziamento al recesso per naturale scadenza del termine (*ancorchè illegittimo*), alla luce degli ormai numerosi precedenti di sezione di cui pure era edotta la difesa di parte ricorrente, segue inevitabilmente e per legge la condanna della [REDACTED] al pagamento delle spese del presente procedimento, spese che si liquidano in complessivi €. 1.000,00 oltre Iva e cpa come per legge.

**DICHIARA**



improcedibile il ricorso proposto.

Condanna la parte ricorrente [REDACTED] al pagamento delle spese di procedimento che si liquidano in complessivi €. 1.000,00 oltre Iva e cpa come per legge.

Milano, li' 28.3.2013

Il Giudice  
dott. Marco Lualdi

